



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO
Via A.DeGasperi snc 86025- Ripalimosani
Tel.: 0874/390321-390322-390323 fax : 0874 /390324
e-mail : comcampobasso@lnd.it
e-mail : tesseramento.campobasso@lnd.it
sito internet : www.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N.9 DEL 01.09.2022

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

A. AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO COVID – “Versione 1” S.S. 2022/2023

Si richiama l'attenzione delle società a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal [Protocollo FIGC](#) pubblicato in data 06 Luglio 2022 dalla FIGC.

B. TERMINI TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI CALCIO A 11

Si informa che nel [comunicato ufficiale n. 275/A](#) della FIGC sono riportati i termini delle variazioni di tesseramento relative ai calciatori dilettanti di calcio a 11. Si consiglia inoltre la consultazione del [comunicato ufficiale n. 212/A](#) della FIGC riportante le nuove disposizioni relative al doppio tesseramento dei calciatori che svolgono sia attività di calcio a 11 sia calcio a 5.

C. TERMINI TESSERAMENTO CALCIATORI DILETTANTI CALCIO 5

Si informa che nel [comunicato ufficiale n. 276/A](#) della FIGC sono riportati i termini delle variazioni di tesseramento relative ai calciatori dilettanti di calcio a 5. Si consiglia inoltre la consultazione del [comunicato ufficiale n. 212/A](#) della FIGC riportante le nuove disposizioni relative al doppio tesseramento dei calciatori che svolgono sia attività di calcio a 11 sia calcio a 5.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

A. COMUNICATI UFFICIALI S.S. 2022/2023

Comunicato Ufficiale n. 67 LND	CU n. 33/A FIGC - Abbreviazione termini fase qualificazione Coppa della Divisione Calcio a 5
Comunicato Ufficiale n. 68 LND	CU n. 34/A FIGC - Svincolo d'autorità calciatori CITTA' DI CAMPOBASSO
Comunicato Ufficiale n. 69 LND	CU n. 35/A FIGC - Svincolo d'autorità calciatori SS TERAMO CALCIO SRL

Comunicato Ufficiale n. 70 LND	CU dal n. 49/AA al n. 62/AA FIGC - Provvedimenti della Procura Federale
Comunicato Ufficiale n. 71 LND	Società vincenti il Premio Valorizzazione Giovani Calciatori nei Campionati di Eccellenza e Promozione - s.s. 2021/2022

B. CIRCOLARI S.S. 2022/2023

Circolare n. 18 LND	A Coverciano con il Museo del Calcio
-------------------------------------	--------------------------------------

3. COMUNICAZIONI DEL C.R.MOLISE

3.1. CONSIGLIO DIRETTIVO

A. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE

Di seguito si riportano i termini fissati dal C.R. Molise per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2022/2023.

CAMPIONATI DI CALCIO A 11 TERMINE DI ISCRIZIONE PERENTORIO	
PRIMA CATEGORIA	Fino a Giovedì 08 Settembre 2022
UNDER 17 Regionali	da Martedì 05 luglio 2022 a Giovedì 08 Settembre 2022
UNDER 15 Regionali	da Martedì 05 luglio 2022 a Giovedì 08 Settembre 2022
SECONDA Categoria	da Martedì 05 luglio 2022 a Giovedì 08 Settembre 2022
TERZA Categoria "OVER 35"	da Martedì 05 luglio 2022 a Giovedì 08 Settembre 2022
UNDER 19 (società obbligate)	Giovedì 08 Settembre 2022
UNDER 19 (non obbligate)	da Martedì 05 luglio 2022 a Giovedì 08 Settembre 2022
MOLISE CUP 1° CATEGORIA	Giovedì 08 Settembre 2022
MOLISE CUP 2° CATEGORIA	Giovedì 08 Settembre 2022
MOLISE CUP UNDER 17 **	Giovedì 08 Settembre 2022
MOLISE CUP UNDER 15 **	Giovedì 08 Settembre 2022
UNDER 17 Provinciali	da Martedì 05 luglio 2022 a Lunedì 12 Settembre
UNDER 15 Provinciali	da Martedì 05 luglio 2022 a Lunedì 12 Settembre

Tornei Provinciali ESORDIENTI	da Martedì 05 luglio 2022 a Lunedì 12 Settembre
Tornei Provinciali PULCINI	da Martedì 05 luglio 2022 a Lunedì 12 Settembre
SERIE C FEMMINILE a 11	da Martedì 05 luglio 2022 a Lunedì 12 Settembre
TORNEO GIOVANI CALCIATRICI	da Martedì 05 luglio 2022 a Lunedì 12 Settembre
MOLISE CUP FEMMINILE a 11	Lunedì 12 Settembre

Le società aventi diritto all'iscrizione a ciascuno dei campionati riportati sopra sono invitate a prestare la massima attenzione ai termini di iscrizione, trattandosi infatti di termini perentori, un ritardo nella presentazione della domanda comporterebbe la perdita del diritto di iscrizione.

**** iscrizione **obbligatoria** per le società partecipanti ai campionati regionali Under 17 e Under 15, **facoltativa** per le società partecipanti ai campionati provinciali.**

B. DATE INIZIO ATTIVITA' STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, riunitosi in data odierna, ha fissato le date di inizio delle varie competizioni della stagione sportiva 2022/2023. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa:

CAMPIONATI DILETTANTISTICI	DATA INIZIO ATTIVITÀ	CAMPIONATI E TORNEI SGS	DATA INIZIO ATTIVITÀ
ECCELLENZA	11 settembre 2022	COPPA MOLISE FEMMINILE	17 settembre 2022
PROMOZIONE	11 Settembre 2022	ALLIEVI REGIONALI	02 ottobre 2022
1° CATEGORIA	02 ottobre 2022	GIOVANISSIMI REGIONALI	02 ottobre 2022
2° CATEGORIA	02 ottobre 2022	MOLISE CUP ALLIEVI	18 settembre 2022
JUNIORES PROVINCIALE	02 ottobre 2022	MOLISE CUP GIOVANISSIMI	18 settembre 2022
FEMMINILE SERIE C	02 ottobre 2022	ALLIEVI REGIONALI C5	Da definire
CALCIO A 5 SERIE C	01 ottobre 2022	GIOVANISSIMI REGIONALI C5	Da definire
CALCIO A 5 FEMMINILE	01 ottobre 2022	ALLIEVI PROVINCIALI	Da definire
CALCIO A 5 JUNIORES	08 ottobre 2022	GIOVANISSIMI PROVINCIALI	Da definire
COPPA ITALIA DILETTANTI	28 agosto 2022	ESORDIENTI PROVINCIALI	Da definire
MOLISE CUP 1° Categoria	18 settembre 2022	PULCINI PROVINCIALI	Da definire
MOLISE CUP 2° Categoria	25 settembre 2022	PRIMI CALCI – PICCOLI AMICI	Da definire
COPPA ITALIA CALCIO 5	17 settembre 2022	TORNEO GIOVANI CALCIATRICI	Da definire

3.2. SEGRETERIA

A. CALENDARI DEI CAMPIONATI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023: DESIDERATA DELLE SOCIETÀ RELATIVE ALLA REDAZIONE DEGLI STESSI

Si ritiene opportuno comunicare che qualsiasi richiesta che possa concernere la redazione dei calendari dei Campionati della Stagione Sportiva 2022/2023 (concomitanze, alternanze e/o abbinamenti con altre società, esigenze per singole date, ecc.) dovranno pervenire allo scrivente Comitato improrogabilmente almeno **QUATTRO GIORNI PRIMA** della data fissata per la presentazione dei Calendari dei Campionati di competenza per iscritto, su carta intestata, debitamente timbrata e firmata dal presidente della società.

Si invitano le società dipendenti ad attenersi a quanto sopra descritto e per una migliore collaborazione per eventuali richieste, variazioni e/o precisazioni a trasmetterne le comunicazioni tramite posta elettronica al seguente indirizzo: crln.d.molise01@figc.it

Qualsiasi richiesta intempestiva che non perverrà nel termine e nei modi sopra indicati, non potrà essere presa in considerazione. Tutte le richieste che perverranno entro i termini stabiliti saranno debitamente vagliate dalla Segreteria dello scrivente Comitato e saranno, eventualmente, accolte nel rispetto e nei limiti imposti dai vigenti Regolamenti in materia.

B. VARIAZIONI **DEFINITIVE** INTERESSANTI I CAMPI, GLI ORARI ED I GIORNI DI GIUOCO DELLE GARE INTERNE

Si comunica che, per motivi organizzativi, ed anche per il rispetto di tutte le società, eventuali richieste di variazioni **DEFINITIVE di campo** dovranno pervenire a questo Comitato **ALMENO CINQUE GIORNI** prima della gara stabilita, e comunque non oltre le ore 12.00 del mercoledì antecedente la gara.

Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della Società, timbrate e firmate dal Presidente e dovranno pervenire allo scrivente Comitato per iscritto, su carta intestata, e nei termini sopra indicati.

Si invitano le società dipendenti ad attenersi a quanto sopra descritto e per una migliore collaborazione per eventuali richieste, variazioni e/o precisazioni a trasmetterne le comunicazioni tramite posta elettronica al seguente indirizzo: crln.d.molise01@figc.it.

Si comunica, inoltre, che eventuali richieste di variazioni **DEFINITIVE del giorno e/o dell'orario di giuoco**, rispetto al normale orario di giuoco delle gare interne comunicato all'atto della presentazione dei calendari, potranno essere accettate dal C.R. Molise solo se comunicate con ampio anticipo rispetto alla prossima gara interna, e nello specifico, **ALMENO QUINDICI GIORNI ANTECEDENTI**.

Si comunica infine che eventuali richieste di variazioni del giorno di giuoco non saranno prese in considerazione qualora la società già ne abbia usufruito nel corso della medesima parte di campionato (girone di Andata e/o girone di Ritorno).

Le richieste non documentate e le richieste inoltrate oltre i termini sopra indicati non saranno prese in considerazione. Si ricorda che l'art. 26 del Regolamento della L.N.D. dà la facoltà ai singoli Comitati di accogliere o meno le richieste medesime.

C. VARIAZIONI **PROVVISORIE** INTERESSANTI I CAMPI, GLI ORARI ED I GIORNI DI GIUOCO DELLE GARE INTERNE

si comunica che, per motivi organizzativi, ed anche per il rispetto di tutte le società, eventuali richieste di **variazioni provvisorie di campo** dovranno pervenire a questo comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita, e comunque non oltre le ore 12.00 del mercoledì antecedente la gara. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal presidente.

Si comunica, inoltre, che eventuali richieste di **variazioni provvisorie del giorno e/o dell'orario di giuoco**, rispetto al normale giorno e/o orario di giuoco delle gare interne comunicato all'atto

della presentazione dei calendari, potranno essere accettate dal C.R. Molise **solo in caso di presenza dell' indispensabile nulla osta della società cointeressata all'incontro.**

Le richieste non documentate e le richieste inoltrate oltre i termini sopra indicati non saranno prese in considerazione. si ricorda che l'art. 26 del regolamento della L.N.D. dà la facoltà ai singoli comitati di accogliere o meno le richieste medesime.

D. SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI –

Appare utile ricordare a tutte le società dipendenti, che relativamente alle sostituzioni dei calciatori in tutte le gare dei Campionati Ufficiali e di tutte le Manifestazioni Ufficiali di Calcio a 11 organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, **è stato confermato a cinque per ciascuna squadra e le stesse potranno** essere effettuate, **ANCHE SINGOLARMENTE IN CINQUE MOMENTI DIFFERENTI.**

Rimane invariato (sette) il numero delle sostituzioni possibile in ciascuna squadra nell'ambito delle gare dei Campionati delle categorie **Allievi** e **Giovanissimi**, sia in ambito nazionale sia in ambito periferico.

Rimane invariato anche il numero massimo (sette) dei calciatori di riserva che potranno essere inseriti nella distinta di gara.

E. INATTIVITÀ SOCIETÀ

Si comunica che la Società:

A.S.D. CASTEL DEL GIUDICE di Castel Del Giudice Matr. Fed. 921.700

ha inoltrato una comunicazione con la quale annuncia il proprio ritiro dalle competizioni richiedendo contestualmente la dichiarazione di inattività della società.

Il C.R. Molise, pertanto, ai sensi dell'art. 16 comma 1 e 2 delle N.O.I.F.,

propone

la predetta Società:

A.S.D. CASTEL DEL GIUDICE di Castel Del Giudice Matr. Fed. 921.700

– al Presidente Federale per il provvedimento di **revoca dell'affiliazione e della dichiarazione di inattività.**

Ai sensi dell'art. 110. comma 1) N.O.I.F. i calciatori tesserati per la società **sopra elencata sono svincolati d'autorità dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale.**

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Segreteria Federale per i provvedimenti di competenza.

F. AUTORIZZAZIONI EX ART. 34, COMMA 3 NOIF – MATURITÀ AGONISTICA PRECISAZIONE DATA DI NASCITA

Il Presidente del Comitato Regionale Molise della F.I.G.C. – L.N.D., viste le istanze e valutata la documentazione prevista, ha espresso parere favorevole e concesso la relativa autorizzazione ai sensi dell'art. 34, comma 3, delle NOIF, con decorrenza dalla data del presente Comunicato Ufficiale, al seguente calciatore:

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ	DATA DI SCADENZA
RICCI DOMENICO	11. 04. 2007	A.S.D. CALCIO MONTENERO	16. 11. 2022

N.B. Si precisa che la data di scadenza è riferita **ESCLUSIVAMENTE** alla validità del certificato di idoneità sanitaria.

G. AMMENZE PER RINUNCIA

Per la stagione sportiva 2018/2019, la rinuncia alla disputa, o al proseguimento di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle NOIF e dal CGS, anche la comminazione di ammende come di seguito specificato:

Campionati Regionali di:	ECCELLENZA – PROMOZIONE		
	1^ rinuncia	€	300,00
	2^ rinuncia	€	600,00
	3^ rinuncia	€	1.000,00

Campionato Regionale di:	PRIMA CATEGORIA.		
	1^ rinuncia	€	150,00
	2^ rinuncia	€	300,00
	3^ rinuncia	€	600,00

Campionato Regionale di:	PRIMA CATEGORIA – TITOLO REGIONALE		
	Rinuncia con conseguente esclusione	€	600,00

Campionati Regionali di:	SECONDA CATEGORIA – JUNIORES REGIONALE E PROVINCIALE (1^ FASE) – CALCIO FEMMINILE (SERIE “C”) – CALCIO A CINQUE (SERIE “C1” – SERIE “C2” – FEMMINILE E JUNIORES).		
	1^ rinuncia	€	100,00
	2^ rinuncia	€	200,00
	3^ rinuncia	€	400,00

Campionato Regionale di:	SECONDA CATEGORIA – TITOLO REGIONALE		
	Rinuncia con conseguente esclusione	€	400,00

Campionati Regionali di:	JUNIORES REGIONALE E PROVINCIALE (FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA) –		
	Rinuncia con conseguente esclusione	€	400,00

Attività AMATORI:			
	1^ rinuncia	€	50,00
	2^ rinuncia	€	100,00
	3^ rinuncia	€	200,00

Campionati Giovanili Regionali	ALLIEVI U.17 E GIOVANISSIMI U.15 SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5		
	1^ rinuncia	€	103,00
	2^ rinuncia	€	180,00
	3^ rinuncia	€	361,00
	4^ rinuncia	€	516,00

Campionati Giovanili Regionali	ALLIEVI U.17 E GIOVANISSIMI U.15 SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5 (FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA) –		
	Rinuncia con conseguente esclusione	€	361,00
Campionati Giovanili Provinciali	ALLIEVI U.17 E GIOVANISSIMI U.15 SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5		
	1^ rinuncia	€	25,00
	2^ rinuncia	€	51,00
	3^ rinuncia	€	77,00
	4^ rinuncia	€	103,00
Campionati Giovanili Provinciali	ALLIEVI U.17 E GIOVANISSIMI U.15 SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5 (FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA) –		
	Rinuncia con conseguente esclusione	€	103,00
Tornei ESORDIENTI e PULCINI			
	1^ rinuncia	€	10,00
	2^ rinuncia	€	25,00
	3^ rinuncia	€	46,00
	4^ rinuncia	€	61,00
Tornei ESORDIENTI e PULCINI	(FASI SUCCESSIVE ALLA PRIMA) –		
	Rinuncia con conseguente esclusione	€	61,00
Competizioni Regionali e Provinciali:	PLAYOFF E PLAYOUT		
Rinuncia a gare con conseguente esclusione dalla competizione.	Campionato di Eccellenza	€	1.200,00
	Campionato di Promozione	€	1.200,00
	Campionato di Prima Categoria	€	600,00
	Campionato di Seconda Categoria	€	400,00
	Serie C di Calcio a Cinque	€	400,00
	Campionato Regionale Allievi U.17	€	412,00
	Campionato Regionale Giovanissimi U.15	€	412,00
Competizioni Regionali e Provinciali:	COPPE ITALIA E COPPE REGIONI		
Rinuncia a gare con conseguente esclusione dalla competizione	Coppa Italia Dilettanti – Fase Regionale	€	1.000,00
	Coppa Italia Calcio a 5 – Fase Regionale	€	400,00
	Molise Cup a 11	€	400,00
	Coppa Molise di Calcio Femminile	€	400,00
Competizioni Regionali e Provinciali Giovanili :	COPPE ITALIA E COPPE REGIONI (SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5) (TUTTE LE FASI)		
	Rinuncia con conseguente esclusione	€	361,00

Dette sanzioni pecuniarie saranno applicate in **misura doppia** se le rinunce alla disputa delle gare si verificheranno quando **manchino tre giornate di gara o meno** alla conclusione dei Campionati. Saranno altresì applicate in **misura quadrupla** qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

A norma dell'art. 53, comma 5, delle NOIF le società che rinunciano per la quarta volta a disputare gare sono escluse dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato, nei casi di cui all'art. 53 comma 8 delle N.O.I.F., saranno irrogate sanzioni pecuniarie fino **a dieci volte** la misura prevista per la prima rinuncia. Le stesse società saranno, altresì, tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non potranno essere a loro volta ospitate.

Qualora una Società rinunci a disputare una gara dei Campionati di Settore Giovanile e Scolastico, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste, anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

Nel caso in cui le società presentino all'arbitro una lista di gara contenente un numero di calciatori inferiore a quello previsto per il campionato di competenza (undici per i campionati di Calcio ad 11 e cinque per i campionati di Calcio a 5), e la relativa gara, non portata regolarmente a termine, venga decisa dal Giudice Sportivo Territoriale ai sensi dell'art. 17 C.G.S., le stesse società saranno sanzionate con ammende il cui importo sarà commisurato alla metà della somma della prima ammenda prevista per il campionato di competenza. L'eventuale seconda recidiva sarà sanzionata con un'ammenda pari alla metà della 2^a rinuncia. Successive eventuali recidive specifiche saranno sanzionate con un'ammenda pari alla metà della 3^a rinuncia.

H. INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il Consiglio Direttivo del CR Molise ha stabilito, come di seguito riportato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso, dovuti alle Società ospitanti da parte delle Società rinunciatarie a gare, per la stagione sportiva 2018/2019:

Campionato Regionale di	ECCELLENZA	€ 300,00
Campionato Regionale di	PROMOZIONE	€ 200,00
Campionato Regionale di	1 ^a CATEGORIA	€ 100,00
Campionato Regionale di	2 ^a CATEGORIA	€ 50,00
Campionato (Reg. e Prov.)	JUNIORES	€ 50,00
Campionati di Calcio a 5 di	Serie C1 e Serie C2	€ 50,00
Coppa Italia – Fase Regionale		€ 200,00
Coppa Italia di Calcio a Cinque		€ 50,00
Molise Cup a 11 e a 5		€ 50,00

Qualora una Società partecipante ai Campionati e ai Tornei di Settore Giovanile e Scolastico (Regionali e Provinciali) rinunci a disputare una gara, può essere addebitato alla stessa, oltre alle ammende previste (cfr. precedente paragrafo), anche l'indennizzo per spese di organizzazione.

I. MODALITA' RELATIVE AL RECUPERO DELLE GARE

Per la stagione sportiva 2022/2023, come già in uso nelle precedenti stagioni sportive, è stato disposto che il recupero delle gare dei campionati di calcio a 11 di **Eccellenza, Promozione e Coppa Italia Dilettanti**, non iniziate, non portate a termine o rinviate d'ufficio, sia effettuato il decimo giorno successivo alla data nella quale la partita era programmata, con l'eccezione obbligata dei casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto o nei casi di forza maggiore.

Per la salvaguardia della regolarità dei Campionati sopra indicati, qualora anche il recupero di una gara, fissato al decimo giorno, non venga disputato, a causa del perdurare dell'impraticabilità del

proprio campo di giuoco (rinvio preventivo d'ufficio o impraticabilità accertata sul campo), il Consiglio Direttivo ha deliberato di obbligare le società ospitanti a reperire altro idoneo impianto di giuoco in modo tale da poter disputare la gara nella giornata del mercoledì immediatamente successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale riportante il rinvio o la delibera del Giudice Sportivo relativa alla mancata disputa della gara.

Le gare dei campionati di Eccellenza, di Promozione, previo accordo di entrambe le società, potranno essere posticipate dalla data calendarizzata (sabato o domenica) e disputate entro la giornata del mercoledì immediatamente successivo.

Si specifica inoltre che, qualora gare di recupero di campionato dovessero coincidere con gare della Coppa Italia Dilettanti, queste ultime, d'ufficio, saranno posticipate al mercoledì successivo,.

Il C.R. Molise avendo recepito le pressanti richieste formulate più volte dalle Società partecipanti ai Campionati di **PRIMA e SECONDA Categoria, Under 17, Under 15 e Serie C Femminile di Calcio a 5** spesso impossibilitate o gravemente in difficoltà a disputare gare in giorni infrasettimanali lavorativi, ha disposto di prevedere nei calendari di questi Campionati, qualora vi sia margine temporale, delle giornate di sosta tecnica.

Il recupero delle gare in queste competizioni verrà effettuato, possibilmente, il diciassettesimo giorno successivo alla data nella quale la partita era programmata.

Qualora però a ridosso del diciassettesimo giorno ricadono festività infrasettimanali o soste tecniche del campionato, in deroga alla regola dei "17 giorni" tali giornate verranno utilizzate per disputare le gare di recupero.

Il C.D. del C.R. Molise, ha disposto inoltre che, qualora una società dovesse trovarsi nelle condizioni di dover disputare più di una gara di recupero, al fine di salvaguardare la regolarità dei campionati, le gare di recupero, nel rispetto dello sviluppo del calendario, verranno fissate anche in giornate infrasettimanali lavorative.

Si specifica infine che, qualora gare di recupero di campionato dovessero coincidere con gare delle "Molise Cup" di categoria, queste ultime, d'ufficio, saranno posticipate ad altra data.

Per la stagione sportiva 2022/2023, come già in uso nelle precedenti stagioni sportive, è stato disposto che il recupero delle gare del campionato di calcio a 5 di **SERIE C Maschile e Coppa Italia Calcio a 5**, non iniziate, non portate a termine o rinviate d'ufficio, sia effettuato il decimo giorno successivo alla data nella quale la partita era programmata, con l'eccezione obbligata dei casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto o nei casi di forza maggiore.

Pur tuttavia, ricordata l'impossibilità e/o le grandi difficoltà delle società a disputare gare in giorni infrasettimanali lavorativi, ha disposto di prevedere nello sviluppo del calendario del Campionato, qualora vi sia margine temporale, delle giornate di sosta tecnica, da poter utilizzare per disporre gare di recupero.

In occasione delle ultime DUE giornate di gara di tutti i Campionati l'eventuale recupero di partite non disputate, acquisita, ove necessario, la delibera del Giudice Sportivo, sarà fissato al terzo giorno (quindi al mercoledì immediatamente successivo a quello della gara non disputata).

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate dei Playoff e dei Playoff di qualsiasi Campionato Regionale, al fine di salvaguardare la regolarità degli stessi e di rispettare i calendari per essi previsti, dovranno essere necessariamente recuperate il mercoledì immediatamente successivo.

La data della gara di recupero, stabilita d'ufficio dal C.R. Molise con decisione inappellabile, sarà comunicata alle Società previa pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.

Le gare di recupero ovviamente saranno disputate all'orario consueto comunicato dalle società all'inizio della stagione.

Si comunica anche che è data facoltà alle società, qualora gli impianti sportivi in uso siano dotati di un idoneo impianto di illuminazione che permetta il regolare svolgimento delle partite, di prevedere la disputa delle stesse in orario posticipato rispetto al consueto orario federale, ovviamente previo accordo tra le società interessate.

Il VENERDI successivo alle gare di recupero dei campionati di Eccellenza e Promozione, fissate come sopra disposto avverrà la pubblicazione del Comunicato Ufficiale con i relativi risultati e provvedimenti disciplinari.

La pubblicazione del comunicato ufficiale con i provvedimenti disciplinari sarà inoltre prevista anche per tutti gli altri campionati qualora siano raggiunti accordi tra le società per il rinvio delle stesse ai giorni immediatamente successivi a quelli stabiliti da calendario.

Tutte le disposizioni relative al recupero delle gare, sopra indicate, ovviamente, saranno applicate per tutte le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva e per le quali deve essere disposta, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati.

L. PROSECUZIONE DELLE GARE SOSPESSE

Appare utile ricordare le disposizioni vigenti relative al recupero delle gare valide per i Campionati Dilettanti e riportate nel comma 4 dell'Art. 30 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti:

..... omissis

4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

- a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;
- b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:
 - i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;
 - ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
 - vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

..... omissis

M. DISPUTA, ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE A GARE AMICHEVOLI

Si comunica che il Consiglio Direttivo C.R. Molise, tenute presenti le numerose richieste che pervengono allo scrivente Comitato relative alla partecipazione, all'organizzazione o alla disputa di gare e/o triangolari amichevoli e la conseguente richiesta di invio di arbitri federali per la direzione delle stesse, ha inteso regolamentare la materia e pubblicare in allegato al presente Comunicato Ufficiale due modelli: uno di richiesta di autorizzazione per l'organizzazione delle gare e/o triangolari amichevoli, e l'altro di dichiarazione di responsabilità da sottoscrivere e timbrare a cura del legale rappresentante di ciascuna società partecipante alla competizione amichevole di cui trattasi. Gli stessi

modelli saranno scaricabili dal sito del C.R. Molise nella voce “**modulistica**” reperibile nel link denominato “**Comunicazione**”.

Ovviamente, in assenza anche di uno solo dei modelli sopra indicati debitamente compilati, timbrati e sottoscritti, lo scrivente Comitato non potrà autorizzarne la disputa della competizione né potrà provvedere a far designare l'arbitro e/o la terna arbitrale dal Competente C.R. Arbitri.

N. RICHIESTE DI DESIGNAZIONI DI ARBITRI E/O DI TERNE ARBITRALI PER GARE AMICHEVOLI E/O TORNEI

Si invitano le Società dipendenti dal C.R. Molise ad adoperarsi al fine di fare giungere le richieste relative all'ottenimento di designazioni di arbitri e/o di terne per la direzione di gare e/o tornei amichevoli, almeno dieci giorni prima dell'evento per cui si formula la richiesta stessa.

Il termine sopra indicato dei dieci giorni è il minimo indispensabile necessario a mettere in atto tutte le procedure tecniche “pre-designazioni” che sono state deliberate nel corso di una riunione tecnica tra i vertici della Lega Nazionale Dilettanti e dell'Associazione Italiana Arbitri.

Qualora, pertanto, dovessero pervenire richieste di designazioni arbitrali per gare amichevoli e/o tornei che non rispettino il termine minimo dei giorni precedenti la manifestazione, le stesse non potranno essere evase.

O. IMPIEGO CALCIATORI CAMPIONATO ALLIEVI (DEROGA ART. 34 COMMA 1 N.O.I.F.)

Si comunica che il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC su istanza della LND in deroga a quanto stabilito dall'art. 34 comma 1 delle N.O.I.F. ha consentito ai calciatori della categoria allievi la partecipazione a gare del campionato di competenza indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate nel campionato di categoria superiore.

P. EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI (NUMERAZIONE MAGLIE DI GIUOCO) (ART. 72 DELLE N.O.I.F.)

Si comunica che il Consiglio Federale della FIGC su istanza della LND in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F. ha concesso ai calciatori partecipanti ai campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché ai campionati giovanili juniores di indossare per tutta la durata della stagione sportiva 2018/2019 una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), ma senza la personalizzazione col cognome del calciatore che la indossa.

Rimangono ovviamente in vigore tutte le altre indicazioni riportate [nell'art. 72 delle N.O.I.F.](#)

Q. ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A TORNEI GIOVANILI

Si invitano le società dipendenti, per l'organizzazione di Tornei giovanili, a volersi attenere correttamente alle disposizioni emanate dal Settore Giovanile e Scolastico con il Comunicato Ufficiale n. 22 con la specifica “Guida ai Tornei” che a breve sarà pubblicata dal S.G.S.

[Comunicato Ufficiale n.22 SGS](#)

R. LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA' NELLE VARIE COMPETIZIONI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, in ottemperanza alla delibera emanata nelle precedenti stagioni sportive, e nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che alle gare dei Campionati Regionali della stagione sportiva 2022/2023 organizzati dal C.R. Molise, possono partecipare, nella squadra di appartenenza, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34 - comma 3 - delle N.O.I.F.

Tuttavia il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha stabilito che le società partecipanti ai Campionati Regionali **hanno l'obbligo di impiegare**, nel corso di tutte le gare delle competizioni ufficiali di seguito indicate, sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, **anche dei calciatori "giovani"** così come di seguito riportato nello specchietto riepilogativo:

Campionato Di ECCELLENZA

OBBLIGO di impiego "giovani":	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2003 in poi
	DUE calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi

Campionato Di PROMOZIONE

OBBLIGO di impiego "giovani":	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2003 in poi
	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2004 in poi

CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA

OBBLIGO di impiego "giovani":	Nessun Obbligo
--------------------------------------	----------------

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

OBBLIGO di impiego "giovani":	Nessun obbligo
--------------------------------------	----------------

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

OBBLIGO di impiego:	calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che abbiano, comunque, compiuto 15 anni
FACOLTÀ di impiego di "fuori quota":	TRE calciatori nati dal 1° gennaio 2003

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE

OBBLIGO di impiego:	calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che abbiano, comunque, compiuto 15 anni
FACOLTÀ di impiego di "fuori quota":	QUATTRO calciatori nati dal 1° gennaio 2002

CAMPIONATO DI SERIE "C" FEMMINILE (C11 E C5)

OBBLIGO di impiego "giovani":	Nessun obbligo
--------------------------------------	----------------

Campionato SERIE C di Calcio A 5	
OBBLIGO di impiego “giovani”:	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2004 in poi
Obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara con effettiva presenza sul terreno di giuoco	
Obbligo in vigore solo nella fase Regionale	

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 DI CALCIO A 5	
OBBLIGO di impiego:	calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che abbiano, comunque, compiuto 15 anni
FACOLTÀ di impiego di “fuori quota”:	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2002 in poi
	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2003 in poi

CAMPIONATI UNDER 17 A 11 E A 5 (SIA REGIONALI CHE PROVINCIALI) MOLISE CUP UNDER 17	
OBBLIGO di impiego:	calciatori nati negli anni 2006 e 2007, possono partecipare giovani che hanno compiuto 14 anni
FACOLTÀ di impiego di “fuori quota”:	non è previsto l'utilizzo di calciatori fuori quota

CAMPIONATI UNDER 15 A 11 E A 5 (SIA REGIONALI CHE PROVINCIALI) MOLISE CUP UNDER 15	
OBBLIGO di impiego:	calciatori nati negli anni 2008 e 2009 con possibilità di inserire 5 calciatori nati nel 2010 dopo il compimento del 12° anno di età.
FACOLTÀ di impiego di “fuori quota”:	non è previsto l'utilizzo di calciatori fuori quota

Coppa ITALIA Dilettanti stagione	
OBBLIGO di impiego “giovani”:	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2003 in poi
	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2004 in poi
Obbligo in vigore sia nella fase regionale sia nella fase nazionale	

COPPA ITALIA DI CALCIO A 5

OBBLIGO **** di impiego “giovani”:	UN calciatore nato dal 1° gennaio 2004 in poi
**** Obbligo di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara con effettiva presenza sul terreno di giuoco	

COPPA ITALIA Calcio FEMMINILE (sia A 11 sia A 5)	
OBBLIGO di impiego “giovani”:	Nessun obbligo

MOLISE CUP 1^ E 2^ CATEGORIA	
OBBLIGO di impiego “giovani”:	Nessun obbligo

TORNEO ESORDIENTI MISTI (9x9)	
OBBLIGO di impiego:	calciatori nati negli anni 2010 e 2012 con possibilità di inserire calciatori nati nel 2012 dopo il compimento del 10° anno di età.

TORNEO PULCINI MISTI (7x7)	
OBBLIGO di impiego:	calciatori nati negli anni 2012 e 2013. Possono partecipare anche calciatori nati nel 2014 dopo il compimento dell’ 8° anno di età.

TORNEO PRIMI CALCI (5x5; 4x4)	
OBBLIGO di impiego:	calciatori nati negli anni 2014 e 2015. Possono partecipare anche calciatori nati nel 2016 dopo il compimento del 6° anno di età.

TORNEO PICCOLI AMICI (3x3; 2x2)	
OBBLIGO di impiego:	calciatori nati negli anni 2016 e 2017. Possono partecipare bambini che hanno compiuto il 5° anno di età.

N.B. L'inosservanza delle soprariportate disposizioni relative all’obbligo di impiego di calciatori “giovani”, ovviamente laddove previsti, comporterà la sanzione della perdita della gara nel rispetto dei dettami dell'art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva.

4.COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE CAMPOBASSO

4.1. ORARI DI APERTURA DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si comunica che gli Uffici della Delegazione Provinciale Campobasso ivi compresi i servizi telefonici, osserveranno i seguenti orari di apertura al pubblico:

LUNEDÌ	Dalle ORE 15.30	Alle Ore 19.00
MARTEDÌ	Dalle ORE 15.30	Alle Ore 19.00
MERCOLEDÌ	Dalle ORE 15.30	Alle Ore 19.00
GIOVEDÌ	Dalle ORE 15.30	Alle Ore 19.00
VENERDÌ	Dalle ORE 15.30	Alle Ore 19.00
SABATO	chiuso	
DOMENICA	chiuso	

5. COMUNICAZIONI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

5.1 COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Nessuna Comunicazione

**Comunicato Ufficiale n.09 della stagione sportiva 2021/2022
pubblicato in Ripalimosani, affisso all'albo della Delegazione Provinciale di
Campobasso ed inserito sul suo Sito Internet (molise.lnd.it) Giovedì 01 Settembre 2022**

**Il Segretario
Pasquale Napolitano**

**Il Delegato
Raffaele Sorgente**